



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE  
SETTORE 06 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'  
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

---

*Assunto il 09/12/2020*

*Numero Registro Dipartimento: 375*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 13268 del 14/12/2020**

**OGGETTO: PRONUNCIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN  
APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL D.LGS. 22-  
01-2004, N. 42 DITTA GIGLIO ALFREDO COMUNE DI PAOLA (CS)..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

**Vista** la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

**Vista** la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

**Visto** il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

Visto il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica;

**Vista** la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 recante la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale” Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio;

Vista la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.” con la quale è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo economico, attività produttive”, “Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio”;

**Vista** la D.G.R. n. 286 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Deliberazione n. 271 del 28.09.2020. Individuazione Dirigenti Generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;

**Visto** il D.P.G.R. n. 188 del 01/10/2020 avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria all’ingegnere Gianfranco Comito”;

**Visto** il decreto del Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela dell’Ambiente n.10084 del 06.10.2020, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore “Educazione e Formazione Ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale”;

**Vista** la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°50489 del 6 febbraio 2020, con la quale il Dirigente del Settore 6, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario ing. Alfredo Pio Innocente l’incarico di Responsabile dell’U.D.P. 6.4 di Cosenza del Settore 6 e Responsabile dei procedimenti della provincia di Cosenza;

**Vista** la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

**Vista** la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

**Vista** la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: “Approvazione Direttiva: «Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 marzo 2005”.

### **Premesso che:**

- il Comune di Paola (CS), ha inoltrato la pratica prodotta ai sensi dell’articolo unico commi 37, 38 e 39 legge 308/2004, dalla ditta Giglio Alfredo, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale - SIAR n°0291442 del 04-09-2012, per la realizzazione di un corpo di fabbrica costituito da un piano interrato ed uno fuori terra con struttura in c.a. in aderenza a fabbricato esistente, in assenza di permesso a costruire, sito nel Comune di Paola (CS) in Via Ginepro n°3 – Identificativi catastali: foglio di mappa n°26, particella n°433 – Ambito tutelato L. 1497/39;

- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti dall’articolo unico commi 37 e 39 legge 308/2004;

- l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta acquisita dal Comune di Paola (CS) in data 31-01-2005 con protocollo n°2075;

- a seguito dell’istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona ed acquisito da quest’ultima in data 8 settembre 2020, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;

- con protocollo generale - SIAR n°308853 del 28-09-2020 è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone;

- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto Dirigenziale n°1167 dell'11-02-2020, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 30/6/2009. Adempimenti conseguenti, modifica ed integrazione decreto n. 9027 del 21/7/2011 e revoca Decreto n°13325 del 16-11-2018".

**Considerato che:**

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto Dirigenziale n°1167 dell'11-02-2020, ha ritenuto, nella seduta del 05-11-2020 le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 648,00 (seicentoquarantotto/00);

- con nota protocollo generale - SIAR n°373130 del 16-11-2020, prendendo atto di quanto sopra, si comunicavano alla ditta Giglio Alfredo, ai sensi dell'articolo unico, comma 37, lettera b), legge 308/2004, le modalità di pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, della somma complessiva, comprensiva delle spese di notifica, di € 3.655,95 (tremilaseicentocinquantacinque/95) di cui € 655/95 (seicentocinquantacinque/95) da versare alla Regione Calabria quale sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n°42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà, ed € 3.000,00 (tremila/00) da versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze quale sanzione pecuniaria aggiuntiva;

- nella medesima comunicazione si stabiliva inoltre che il Dipartimento "Tutela dell'Ambiente", avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex d.lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

**Preso atto** del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone;

**Vista** l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 24-11-2020, con Ordine di Bonifico Banca BPER, dell'importo di € 655,95 (seicentocinquantacinque/95);

**Rilevato che** in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

**Dato atto:**

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;

- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;

- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;

- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

**DECRETA**

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **La Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla ditta Giglio Alfredo, per la realizzazione di un corpo di fabbrica costituito da un piano interrato ed uno fuori terra con struttura in c.a. in aderenza a fabbricato esistente, in assenza di permesso a costruire, sito nel Comune di Paola (CS) in Via Ginepro n°3 – Identificativi catastali: foglio di mappa n°26, particella n°433 – Ambito tutelato L. 1497/39;

2. **Di notificare** il presente provvedimento:

a) alla ditta Giglio Alfredo;

b) al Comune di Paola (CS);

c) alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone;

d) al Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali della Regione Calabria;

3. **che l'accertamento** di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

4. **di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n° 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**INNOCENTE ALFREDO PIO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FINATI LUCIANO**

(con firma digitale)